

EMENDAMENTI COFIRMATI

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-bis. Le disposizioni in materia di imposta sostitutiva sui finanziamenti contenute negli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che ricadono nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del predetto decreto anche le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine stipulati per finalità diverse da un investimento produttivo e per estinguere indebitamenti pregressi, e che non osta all'applicazione di tali disposizioni la previsione, a favore dell'ente finanziatore, di facoltà di recesso anticipato o risoluzione correlate a ipotesi di inadempimento contrattuale o a obblighi pattiziamente assunti, subordinate al verificarsi di circostanze fattuali o a specifiche condizioni espressamente individuate nel contratto di finanziamento.

6-bis. 2. Sanga, Rubinato.

Dopo il comma 48 inserire i seguenti:

48-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 46 e 47 si considerano agevolabili anche gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2017 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2016:

a) il relativo ordine risulti accettato dal venditore con una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata;

b) sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione.

48-ter. Gli estremi della comunicazione di cui alla lettera *a)* del precedente comma sono comunicati all'Agenzia delle entrate secondo modalità da individuare in un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 48-bis. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

7. 10. Sanga, Rubinato.

Sostituire il comma 60 con il seguente:

60. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 56 a 59, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Al comma 412, dopo le parole «per interventi di edilizia scolastica» sono inserite le seguenti «e per interventi di efficienza energetica nel territorio del comune».

9. 44. Sanga, Rubinato.

Dopo il comma 63 dell'articolo 1, inserire il seguente:

63-bis. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli organici del personale volontario del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera in relazione alle esigenze connesse all'esercizio dei compiti di cui al Regolamento UE 724/2005 ed al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, di vigilanza costiera e tutela delle zone di protezione ecologica, all'articolo 584 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'ultimo periodo del comma 3-bis è soppresso. A tal fine gli oneri previsti dall'articolo 585, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono incrementati di 2 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi del comma 369 della presente legge.

9. 126. Scanu, Rubinato

Al comma 66, capoverso ART. 26, sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Tra le procedure concorsuali è da intendersi ricompresa, ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo, anche la procedura di dissesto finanziario degli enti locali di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o della dichiarazione di dissesto dell'ente locale.

9. 45. Sanga, Rubinato.

Dopo il comma 68, inserire il seguente:

68-bis. 1. Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti

al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.

2. Ai fini di cui al comma 1, il contribuente interessato, nei dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio:

a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;

b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo;

3) non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all'ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma precedente;

4) il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso ai sensi del presente articolo in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 68-bis. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

9. 47. Francesco Sanna, Rubinato.

Dopo il comma 70 inserire i seguenti:

70-bis. Fermo quanto disposto dagli articoli 12 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dal decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, i flussi e le minute dei carichi affidati agli agenti della riscossione e la cartella di pagamento devono contenere l'indicazione dell'atto da cui origina la pretesa, degli eventuali atti successivi interruttivi della prescrizione e delle rispettive date di notifica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di integrazione dei flussi e delle minute di carico.

70-ter. In mancanza di uno o più degli elementi previsti dal comma 1 o del codice fiscale,

l'agente della riscossione ne dà notizia in via telematica all'ente creditore ed è automaticamente scaricato della relativa quota.

70-quater. A decorrere dal 1° giugno 2016, la formazione dei carichi da affidare agli agenti della riscossione e dei provvedimenti modificativi degli stessi è effettuata esclusivamente in forma automatizzata. Non è ammesso l'utilizzo di supporti cartacei. »

70-quinquies. All'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n.122, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4-bis. Per la notifica dell'avviso di addebito, INPS può avvalersi, su base convenzionale, anche degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.A., che la eseguono, in unico originale al pari della cartella di pagamento, nel domicilio fiscale del destinatario, secondo le disposizioni dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4-ter. Con la convenzione di cui al comma 4-bis, sono stabilite le modalità procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica, nonché quelle di relativa rendicontazione da parte del soggetto incaricato. Con la stessa convenzione, sono disciplinati i termini entro i quali deve essere eseguito il primo tentativo, quelli di rimborso all'agente della riscossione delle spese anticipate a tal fine e le responsabilità per gli eventuali vizi di notifica che ne determinano la nullità insanabile.

4-quater. Fermo quanto disposto dal comma 4-ter, in presenza di controversie che riguardano la regolarità della notifica, la legittimazione passiva spetta unicamente ad INPS».

70-sexies. Le somme oggetto di piani di dilazione concessi ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 e decaduti successivamente a tale data, possono essere nuovamente rateizzate se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. Il nuovo piano può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute a tale data. Al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni dell'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente articolo. »

70-septies. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo le parole « riversa all'ente creditore », sono aggiunte le seguenti: « , al netto degli oneri di riscossione previsti dall'articolo 17, comma 2, lettera e), ».

70-octies. L'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente: « Il legale rappresentante dell'agente della riscossione può delegare uno o più dipendenti che lo rappresentano nel compimento degli atti inerenti al servizio di riscossione dinanzi al giudice dell'esecuzione, nonché al giudice delegato del fallimento e che possono stare in giudizio personalmente dinanzi agli stessi giudici. »

70-novies. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I crediti non prescritti,

certi, liquidi ed esigibili per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme, di qualunque importo, dovute a seguito di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la notifica della cartella di pagamento. »

70-decies. All'articolo 72, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: « entro il termine di 30 giorni a pena di inefficacia del vincolo. »

9-bis. 4. Sanga, Rubinato.

Dopo il comma 70 inserire i seguenti:

70-bis. Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei ventiquattro mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, a causa del mancato pagamento di una o più delle rate diverse dalla prima, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso a condizione che entro il 30 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.

70-ter. Ai fini di cui al comma *70-bis*, il contribuente interessato, nei dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio:

a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;

b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.

70-quater. Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all'ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma precedente.

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 70-bis. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

9-bis. 5. Sanga, Rubinato.

Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:

86-bis. La rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante, La rendita di cui al periodo precedente è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal presente comma. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

11. 70. Sanga, Rubinato.

Al comma 142 sostituire le parole: si sono trasferiti in Italia fino al 6 ottobre 2015, *con le seguenti:* hanno trasferito il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro il 31 dicembre 2015 e alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 142, Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

17. 40. Sanga, Rubinato.

Dopo il comma 196 aggiungere i seguenti:

196-bis. All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato in bilancio secondo corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato in bilancio secondo corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti. ».

196-ter. Le disposizioni del precedente comma si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte con il comma precedente.

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 196-bis. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

23. 5. Sanga, Rubinato.

Dopo il comma 332, aggiungere il seguente:

332-bis. Le risorse destinate alla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, comprensivi della rivalutazione dell'indennità integrativa, erogati dalle regioni a statuto ordinario, sono incrementate di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 369, della presente legge.

***32-quater. 30.** Miotto, Rubinato, Amato, Capone, Binetti, Marazziti, Burtone, Sbrillini, Paola Boldrini, Carnevali, Paola Bragantini.

Dopo il comma 332, aggiungere il seguente:

332-bis. Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazione di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992 n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi diritto, anche a valere sulla quota del Fondo sanitario regionale.

****32-quater. 31.** Miotto, Rubinato, Carnevali, Amato, Capone, Mariano, Burtone, Sbröllini, Paola Bragantini.

Al comma 412, primo periodo dopo le parole: interventi di edilizia scolastica aggiungere, ovunque ricorrano, le seguenti: e cimiteriale.

35. 2. Casellato, Rubinato.

Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:

140-bis. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge n. 140 del 1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 sono destinati 100 milioni di euro l'anno a partire dal 2016. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.

140-ter. Per la copertura degli oneri di cui al comma 140-bis, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

17. 117. Gigli, Rubinato.

Dopo il comma 514, aggiungere i seguenti:

514-bis. Il pagamento dei rimborsi di tasse e imposte dirette ed indirette, di importo, complessivamente inferiore al limite previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, erogati dall'Agenzia delle entrate mediante procedure automatizzate può essere effettuato in contanti, tramite rinvio di una comunicazione al contribuente, contenente l'invito a presentarsi presso gli sportelli dell'agente della riscossione per ritirare il rimborso.

514-ter. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità con le quali le somme da rimborsare sono messe a disposizione dell'agente della riscossione. Con lo stesso provvedimento può essere demandato all'agente della riscossione anche il pagamento, con modalità diverse dal contante, dei rimborsi di qualsiasi importo e determinate le relative modalità.

514-quater. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate eseguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: « elettronica », sono inserite le seguenti: « , agenti della riscossione »;

b) al comma 2 è, infine, aggiunto il seguente periodo: « Restano salve, per gli agenti della

riscossione, le disposizioni contenute nell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 ».

46. 6. Sanga, Rubinato.

Dopo il comma 470 inserire il seguente:

470-bis. All'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta, in fine, la seguente frase: « La solidarietà non opera nei confronti della parte in causa che abbia ottenuto con la sentenza il risarcimento, in proprio favore, del danno prodotto da fatti costituenti reato ».

40. 19. Sanga, Rubinato.

Al Comma 536, sopprimere le lettere e), f) e g).

***49. 39.** Sanga, Mariani, Rubinato.

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

17-bis. Al fine di regolare in un arco di tempo pluriennale e compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica i crediti dei Comuni, previa ricognizione delle somme maturate dal 2012 al 2015, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'Economia con dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2017. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con apposito accordo in Conferenza Stato Città e autonomie locali l'ammontare complessivo delle somme spettanti a ciascun Comune sede di Ufficio Giudiziario per il periodo 2012-2015 tenuto conto degli acconti già erogati. Con il medesimo accordo viene stabilito il riparto tra i Comuni interessati del Fondo di cui primo periodo e attraverso le medesimo modalità viene determinato – entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016 – il riparto delle somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

4. 11. Misiani, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargerò, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Carnevali, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Camani, Ribaudò.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.

Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 *con le seguenti:* di 124,210 milioni di euro per l'anno 2017, di 121,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 165,710 milioni di euro per l'anno 2019, di 163,110 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

* **4-quater. 12.** Marchi, Benamati, Mariani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato.

Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:

83-bis. Per le finalità connesse agli interventi di sostegno all'autoimpiego di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo II, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2016. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente trasferite all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.

Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni *con le seguenti:* 54,340 milioni.

11. 72. Tino Iannuzzi, Covello, Taranto, Epifani, Realacci, Iacono, Greco, Sgambato, Famiglietti, Gullo, Moscat, Ventricelli, Michele Bordo, Cuomo, Giorgio Piccolo, Ribaud, Tartaglione, Impegno, Valeria Valente, Rubinato, Magorno, Mariano, Borghi, Culotta, Albanella, Losacco, Fanucci, Giuliani, Cassano, Ginefra, Pelillo, Prina, Capodicasa, Capone, Grassi, Vico.

Dopo il comma 123, inserire il seguente:

123-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'efficacia dell'azione amministrativa dei comuni, nelle more dell'attuazione della delega di cui all'articolo II, comma 1, lettera b), punto 4) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, le amministrazioni comunali possono confermare in servizio i segretari comunali sino al

termine della consiliatura e, comunque, per un periodo non superiore a due anni dal compimento dei 65 anni.

16. 133. Moretto, De Menech, Rubinato.

Dopo il comma 134 inserire il seguente:

134-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 5.000.000; 2017: – 5.000.000; 2018: – 5.000.000.

17. 123. Vignali, Calabrò, Capua, Fanucci, Ghizzoni, Malpezzi, Rubinato, Scuvera.

Dopo il comma 140, inserire il seguente:

140-bis, Al fine di promuovere interventi di efficientamento energetico da parte delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, tra i soggetti ammessi a fruire degli incentivi previsti dal decreto MISE del 28 dicembre 2012, per tutte le tipologie di interventi incentivabili di cui all'articolo 4 del citato decreto, sono compresi anche gli enti che gestiscono scuole riconosciute paritarie dal MIUR ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

17. 115. De Mita, Gigli, Rubinato.

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

253-bis. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *off-shore* ».

27. 232. Crivellari, Narduolo, Zardini, Mognato, Rubinato, Camani, Murer, Zan, Rostellato, Moretto, De Menech.

Dopo il comma 226 aggiungere il seguente:

226-bis. All'articolo 5-bis del decreto- legge 14 agosto 2013 n. 93, recante « Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di proiezione civile e di commissariamento delle province », convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, è aggiunto infine il seguente comma:

7-bis. A decorrere dall'anno 2016, il Dipartimento per le pari opportunità – Presidenza del Consiglio dei ministri, assegna le risorse di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, tramite Avviso pubblico. Tale Avviso, al quale partecipano i soggetti di cui al comma 3, è destinato, in particolare, a finanziare progetti volti a potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.

7-ter. Restano salvi gli effetti prodotti e le attività in corso relative alle modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 relativamente agli anni 2013-2014.

25. 3. Martelli, Di Salvo, Gribaudo, Rostellato, Rotta, Marroni, Mongiello, Santerini, Rubinato, Iacono, Carnevali, Stella Bianchi, Mariano, Mucci, Labriola, Locatelli, Carloni, Mognato, Miccoli, Iori, Mattiello, Piazzoni, Paris, Ghizzoni.

Al comma 407, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

***35. 24.** Misiani, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargerò, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Carnevali, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Camani, Ribaudò.

Dopo il comma 429, aggiungere il seguente:

429-bis. Nelle more della definizione delle somme da riconoscere ai comuni sedi di uffici giudiziari, i comuni stessi accertano nel bilancio 2015 a titolo di contributo spettante un importo pari al 70 per cento delle spese di cui si prevede di chiedere il riconoscimento con riferimento all'esercizio 2015. Con riferimento alle somme da mantenere a titolo di residui attivi per gli anni dal 2012 al 2014, i comuni possono imputare, anche in deroga al principio contabile vigente, un importo annuo pari al 70 per cento delle spese di cui è stato chiesto il riconoscimento, al netto degli eventuali acconti ricevuti. Le predette imputazioni sono cancellate o rettificata sulla base del definitivo riconoscimento delle somme dovute.

35. 12. Marchi, Misiani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargerò, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Camani, Ribaudò.

Dopo il comma 449 inserire i seguenti:

449-bis. A decorrere dall'anno 2016, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto dai soggetti stessi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).

449-ter. Per le finalità di cui al comma 449-*bis* è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

449-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 449-*bis* e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 449-*ter*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio», nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al quarto periodo.

Conseguentemente sostituire il comma 369 con il seguente:

369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

***39. 47.** Rossomando, Marchi, Vazio, Marantelli, Taricco, Giulietti, Salvatore Piccolo, Capone, Bergonzi, Patriarca, Rubinato, Massa.

Dopo il comma 528 aggiungere il seguente:

528-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000.

La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, compia 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

***48. 65.** Basso, Ginato, Beni, Patriarca, Senaldi, Rubinato, Tidei, Peluffo, Ascani, Arlotti, Giacobbe, Paola Bragantini, Carnevali, Grassi, Preziosi, Baruffi, Cuperlo, Casati, Cenni, Capone, Fossati, Tullo, Boccadutri, Patrizia Maestri, Marco Di Maio, Amato, Carocci.

Al comma 532, dopo le parole: stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli inserire i seguenti: , sentite le Commissioni parlamentari competenti.

48. 67. Basso, Ginato, Beni, Tidei, Patriarca, Ascani, Arlotti, Senaldi, Giacobbe, Rubinato, Preziosi, Baruffi, Fossati, Cenni, Tullo, Boccadutri, Patrizia Maestri, Marco Di Maio, Cuperlo, Carnevali, Amato, Paola Bragantini, Carocci, Miotto, Marchi.

Dopo il comma 532, inserire il seguente:

532-bis: A decorrere dal 1 ottobre 2016, tutti i pagamenti e le riscossioni relative alle forme

di gioco lecito, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, devono essere effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l'identificazione del disponente e del beneficiario.

Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono disposte le modalità per attuazione del precedente periodo, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni, e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento.

48. 66. Basso, Beni, Tidei, Ascani, Arlotti, Senaldi, Giacobbe, Rubinato, Preziosi, Baruffi, Tullo, Boccadutri, Patrizia Maestri, Marco Di Maio, Grassi, Cuperlo, Carnevali, Amato, Paola Bragantini, Carocci, Miotto.

All'emendamento 48.94 del Governo, lettera f), sostituire il capoverso 534-duodecies, con il seguente:

534-duodecies. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP) come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico – GAP. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato, Regioni e enti locali. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Ginato, Beni, Miotto, Lenzi, Carnevali, Basso, Causi, Moretto, Pelillo, Rubinato